

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Obbligo motivazione del giudice è soddisfatto quando aderisce alle risultanze della C.T.U.

Il giudice può, aderendo alla conclusione del consulente (CTU) ed individuando in essa la fonte del proprio convincimento, ritenere esaurito l'obbligo motivazionale senza che sia necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese dalle compiute e convincenti repliche del c.t.u.

Tribunale Milano, sezione sesta, sentenza del 3.5.2019

...omissis...

Preliminarmente si rileva che, tenuto conto dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il fatto non contestato in modo puntuale e specifico non abbisogna di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 5356 del 05/03/2009), è pacifica la pretesa creditoria di P. per un importo pari ad Euro 13.617,98.

Ciò detto, la principale contestazione di parte opponente attiene l'autenticità della firma di B. apposta sulla garanzia da lui prestata e datata 18.1.2016; in merito, al termine delle operazioni peritali il c.t.u. ha così concluso: "dagli esami eseguiti e dalle comparazioni effettuate si ritiene che la firma in verifica, contenuta nella dichiarazione 18.01.2016 (documento in verifica contraddistinto con la lettera V nella presente relazione) prodotta in copia autentica da P. srl e consegnata in originale alla sottoscritta ctu, con alto grado di probabilità è da attribuirsi alla mano del sig. F.B."

Ebbene, in primo luogo si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. Pertanto, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n.7364/2012), aderendo alla conclusione del consulente ed individuando in essa la fonte del proprio convincimento, si ritiene esaurito l'obbligo motivazionale senza che sia necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese dalle compiute e convincenti repliche del c.t.u.

Ciò detto, è irrilevante l'asserzione dell'opponente circa l'inattendibilità degli esiti della perizia grafologica, in quanto la paternità della firma è attribuita sulla base di un alto

grado di probabilità e non sulla certezza; invero, premesso che "l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali" (Cass. Pen. sez. V, Sent. n.18975/2017), si osserva, in primo luogo, che nel diritto civile si applica il principio del "più probabile che non" inteso nell'accezione di probabilità scientifica, e non quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, considerato che, come da allegazioni di entrambe le parti, l'opponente ricopriva cariche direttive nella N.; che la società debitrice aveva firmato una scrittura privata di riconoscimento del debito e contenente l'impegno alla stipula di una successiva garanzia personale da parte del B.; che la sottoscrizione della suddetta garanzia recava il nome di F.B., nonché tenuto conto dell'assenza di altre ricostruzioni alternative o di circostanze di segno contrario, la firma è pacificamente riconducibile alla mano dell'opponente.

Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono altresì confermate, in via deduttiva, dall'atteggiamento poco collaborativo della stessa parte, la quale, per come enfatizzato dall'ausiliario del giudice, si è adoperata, durante le operazioni peritali, per non far emergere la modalità sottoscrittiva in forma contratta (sigla) e la propria capacità di firmare e scrivere anche con la mano destra. Infatti, tale condotta palesemente ingannatoria, volta ad occultare la reale modalità di scrittura dell'opponente e, pertanto, preordinata a non far ricondurre la firma alla sua mano, è da ritenersi ragionevolmente ulteriore indizio in merito alla paternità di B. della firma disconosciuta.

Ciò detto, sono prive di pregio le asserzioni dell'opponente secondo cui, in ogni caso, la garanzia prestata fosse annullabile ex art. 428 c.c..

Atteso che alla suddetta garanzia, in quanto atto unilaterale a contenuto patrimoniale, si applica la disciplina prevista per i contratti ai sensi dell'art. 1324 c.c., si osserva che, ai fini dell'applicazione della norma sopra invocata, è necessario che chi agisca dia prova dell'incapacità di intendere e volere del disponente, del pregiudizio da quest'ultimo patito in forza dell'atto concluso, nonché della malafede della controparte.

Ebbene, posto che nel caso di specie mancano del tutto l'allegazione nonché la prova di tali ultimi due presupposti e per ciò solo la domanda dovrebbe essere rigettata, per completezza si rileva che difetta altresì il requisito dell'incapacità di intendere e di volere in capo all'opponente al momento della sottoscrizione. Invero, ricordato che, come innanzi motivato, il B. era ben a conoscenza della causa e del contenuto dell'obbligazione che andava ad assumere, nessuna incapacità, anche transitoria, può essergli ascritta per il sol fatto di essere ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale M.T..

Infatti:

- i referti medici prodotti dall'opponente riferiscono una situazione stazionaria e non problematica del B., il quale già dopo il primo giorno di ricovero (6.01.2016) non aveva avuto ulteriori crisi ansiose-depressive né comportamenti anticonservativi, ma anzi si mostrava tranquillo, collaborante e di umore in miglioramento;

- durante i giorni di ricovero spesso riceveva visite da vari soggetti nonché usciva dalla casa di cura con la moglie;

- in data 18.1.2016 riceveva, appunto, la visita del commercialista e dell'avvocato; circostanza da cui si può ragionevolmente ipotizzare che proprio in tale contesto abbia sottoscritto la garanzia oggi contestata;

- la dimissione avveniva il 19.1.2016, sicché si può ritenere, in quanto fatto notorio, che nei giorni immediatamente precedenti tale data il paziente fosse guarito o, quanto meno, ritornato ad una situazione di normalità dopo l'episodio culmine.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che non sia stata fornita prova atta a sostenere che il B., nel momento della sottoscrizione della garanzia, fosse soggetto ad un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.

In ultimo, altresì irrilevante è la contestazione dell'opponente in riferimento all'indicazione in calce alla fideiussione della città di Milano invece di Torino, luogo quest'ultimo in cui si trovava il B. il 18.1.2106. Invero, dato atto in ogni caso che tale discrasia non è certo indizio né della non autenticità della firma né dell'invalidità dell'atto, è ragionevole ritenere che sia stato indicato Milano in quanto luogo delle sede legale della società debitrice garantita.

In conclusione, alla luce di quanto rappresentato, l'opposizione proposta dal B. deve essere rigettata in quanto infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 18778/2017 emesso dal Tribunale di Milano deve essere confermato nei confronti dell'opponente e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto si liquidano alla luce del D.M. n. 37 del 2018 in complessivi Euro 2.780,60, oltre c.p.a., di cui Euro 362,60 per spese generali.

Inoltre, si ritiene di aderire ai seguenti principi in tema di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.:

- "a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." (Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 9912/2018);

- "l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. può essere determinato con riferimento al parametro del compenso professionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in relazione alle circostanze specifiche dell'abuso" (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - 2018).

Ora, nel caso di specie, si osserva che, da un lato, la difesa dell'opponente si è rivelata pacificamente pretestuosa nonché volta all'unico scopo di dilazionare l'azione esecutiva, anche per il tramite della sospensione dell'esecutorietà concessa in sede monitoria e, dall'altro, la condotta di B. durante le operazioni peritali, come innanzi osservato, è stata caratterizzata da poca collaboratività e animata dalla volontà di condizionare a suo favore l'esito della consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto si ritiene che la parte personalmente abbia tenuto un comportamento dolosamente preordinato

ad ostacolare la ricerca della verità nonché a determinare in maniera scorretta il convincimento del giudice, alterando le risultanze istruttorie sicché deve essere condannata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. a pagare all'opposta Euro 2.800,00.

A carico dell'opponente vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi Euro 1.764,27, oltre i.v.a. e previdenza.

pqm

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta l'opposizione proposta da cccc nei confronti di P. cccc per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 18778/2018 emesso dal Tribunale di Milano, decreto che va dichiarato definitivamente esecutivo;

- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro in complessivi Euro 2.780,60, oltre c.p.a., di cui Euro 362,60 per spese generali;

- condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro 2.800,00;

- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate in complessivi Euro 1.764,27, oltre i.v.a. e previdenza.

Così deciso in Milano, il 3 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2019.